

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LENER	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 17/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente ha affermato che:

-nel 2005 avrebbe stipulato con una banca appartenente allo stesso gruppo di quella resistente i seguenti contratti di finanziamento: un mutuo ipotecario di € 2.000.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Roma e un'apertura di credito fino all'importo massimo di € 200.000,00, garantita dalle fidejussioni di due società; -il suddetto mutuo sarebbe stato anticipatamente rimborsato il 10 aprile 2011; -l'apertura di credito sarebbe stata invece revocata il 13 aprile 2011 e la posizione debitoria della società ricorrente sarebbe stata conseguentemente segnalata "a sofferenza" presso la Centrale Rischi; -la banca



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

resistente avrebbe concesso alla società resistente un'apertura di credito fino all'importo massimo di € 3.826.043,00; -la società ricorrente ne avrebbe usufruito per l'importo di € 3.137.407,00.

Ciò posto, la società ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata alla restituzione degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitati sul conto corrente di cui è titolare.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-il 30 settembre 2011, sarebbe stata chiesta nei confronti della società ricorrente l'emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo che le ingiungesse il pagamento di € 237.363,14, oltre agli accessori, alle spese e agli interessi; -la società ricorrente non avrebbe proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo; -il 12 novembre 2012, la banca resistente si sarebbe resa cessionaria dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione con la società ricorrente che erano stati in precedenza intrattenuti da un'altra banca (appartenente allo stesso gruppo di quella resistente); -già anteriormente, l'apertura di credito che era stata concessa alla società ricorrente sarebbe stata tuttavia revocata (il 13 aprile 2011) e il conto corrente di cui era titolare sarebbe stato estinto (il 6 maggio 2011); -in quanto estinti anteriormente alla cessione di cui si è detto, tali rapporti contrattuali non avrebbero potuto trasferirsi alla banca resistente, la quale sarebbe pertanto priva della legittimazione a resistere nel presente giudizio; -in ogni caso, il ricorso sarebbe inammissibile, poiché avrebbe lo stesso oggetto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società ricorrente e divenuto ormai definitivo; -il ricorso sarebbe altresì inammissibile, perché proposto oltre dodici mesi dopo il reclamo presentato dalla società ricorrente il 24 aprile 2013; -ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il ricorso sarebbe nullo, non contenendo l'esposizione dei fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; -il ricorso sarebbe comunque infondato, perché sprovvisto di qualsiasi riscontro probatorio, e pertanto meramente strumentale.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -in via pregiudiziale, sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la carenza della sua legittimazione a resistere nel presente giudizio; -sempre in via pregiudiziale, sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché avente a oggetto fatti che sono stati previamente sottoposti alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria; -ancora in via pregiudiziale, sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante la mancanza del



reclamo; -ancora in via pregiudiziale, sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché proposto dopo oltre dodici mesi dalla presentazione del reclamo; -ancora in via pregiudiziale, il ricorso sia dichiarato nullo ai sensi dell'art.164 c.p.c.; -nel merito, il ricorso sia rigettato, perché manifestamente infondato.

## DIRITTO

Si deve premettere che, secondo le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* della Banca d'Italia (Sez. VI, § 5), «*il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine*».

A tale proposito, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha avuto occasione di precisare che si tratta «*di una previsione che attiene alle modalità di esercizio dell'azione dinanzi all'Arbitro, che è prevista al fine di garantire la funzionalità e l'ordinato svolgimento della procedura arbitrale. In altri termini, questa previsione è volta non già alla tutela di preminenti e superiori interessi generali, in quanto tali indisponibili per le parti, ma al contrario a favorire una più sollecita definizione delle controversie, nel solo ed esclusivo interesse delle parti coinvolte. Da un lato, la clientela, per la quale la soluzione stragiudiziale delle liti ha ragion d'essere nella misura in cui essa sia rapida, efficiente ed efficace; dall'altro, gli intermediari, per i quali una sollecita definizione del contenzioso contribuisce alla stabilità ed al buon andamento dei rapporti con la clientela. Per queste ragioni, l'infruttuoso decorso del termine di dodici mesi non sembra costituire una preclusione alla cognizione nel merito della controversia sottoposta all'attenzione dell'ABF, nel caso in cui l'intermediario resistente non l'abbia specificamente eccepita (atteso peraltro che, a sua volta, la proposizione tardiva del ricorso integra, all'evidenza, sul versante della parte ricorrente, gli estremi della implicita rinuncia all'attuazione dell'interesse ad essa riferibile). Solo l'intermediario, infatti, nel cui interesse è dunque in ultima analisi costituito il ridetto termine, può disporre liberamente: per un verso, questi può eccepirne il decorso, imponendo al Collegio la chiusura in rito della procedura e rimettendo il ricorrente nella condizione di poter presentare un nuovo reclamo preventivo, con la*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*conseguente riapertura dei termini (ovvero, ripresentare – sempre entro il termine di dodici mesi – un nuovo ricorso all'ABF, convertendosi in tal caso il ricorso irricevibile in nuovo reclamo preventivo); ovvero, per altro verso, può rinunciare a sollevare la relativa eccezione, così dando impulso alla procedura e alla conseguente decisione di merito» (decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. 5304 del 2013).*

Nel presente giudizio, la banca resistente ha specificamente eccepito (a p. 3 delle controdeduzioni) l'infruttuoso decorso del suddetto termine di dodici mesi e tale eccezione è fondata: il reclamo è stato infatti presentato il 24 aprile 2010, laddove il ricorso è stato proposto soltanto il 30 luglio 2013, ossia quando erano già decorsi più di dodici mesi.

Restano assorbite le restanti eccezioni di inammissibilità del ricorso che sono state sollevate dalla banca resistente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE